Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 14 maggio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1954, n. 178.

Prelevazione di lire 575 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1953-54.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 — quarto e quinto comma — della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 16 ottobre 1953, n. 799 e 31 ottobre 1953, nn. 803, 804 e 805;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1953-54 esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1953-54, è autorizzata la prelevazione di L. 575.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 54-*bis*. — Spese effettive ordinarie, ecc. . . . L. 400.000.000

Cap. n. 641-*bis* (di nuova istituzione). — Spese inerenti alla restituzione di beni culturali dalla Germania . . » 25.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 131-*bis* (di nuova istituzione - sotto la nuova rubrica di parte straordinaria « Spese per la conferenza intergovernativa per la Comunità Europea »). — Spese di ufficio, cancelleria e illuminazione, di acquisto di apparecchi per condizionamento aria, di acquisto di pubblicazioni varie; impianto e manutenzione dei telefoni; adattamento dei locali; trasporti e automezzi » 18.000.000

Cap. n. 131-*ter* (di nuova istituzione). — Spese di rappresentanza . » 7.000.000

Cap. n. 131-*quater* (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere ai funzionari ed impiegati delle varie Amministrazioni statali addetti alla Conferenza (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 5.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 247-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per lo svolgimento del Congresso internazionale di diritto agrario . . . . » 10.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 137. — Istituzione e mantenimento di Centri di raccolta, ecc. . . L. 110.000.000

L. 575.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1954

Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 36. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 1953.

Determinazione dei criteri per la riproduzione in antologie scolastiche di brani di opere letterarie e artistiche protette

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti l'art. 70 della legge 22 aprile 1941, n. 663, sulla protezione del diritto d'autore e l'art. 22 del regolamento di esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione dei criteri per la corresponsione dell'equo compenso dovuto agli autori per la riproduzione in antologie scolastiche di brani di opere letterarie o scientifiche tutelate;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Sulla proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;

Decreta:

Articolo unico.

L'equo compenso dovuto agli autori per la riproduzione in antologie scolastiche di brani o di parti di opere letterarie o scientifiche è determinato, salvo diretto accordo tra le parti secondo i seguenti criteri:

1) la misura del compenso è fissata in L. 300 a pagina per la prosa e per le vere e proprie antologie scolastiche, e in L. 250 per le storie letterarie. Tale compenso è ragguagliato a 2000 lettere.

Per la poesia il compenso è ugualmente di L. 300 a pagina.

I compensi sono corrisposti a stralcio per cinque anni solari a decorrere da quello di pubblicazione, che dovrà essere indicato nella antologia;

2) la riproduzione nelle antologie dovrà essere accompagnata dalla menzione delle indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'art. 70 della legge (titolo del-

l'opera, nome dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta);

3) l'editore dell'antologia darà notizia della riproduzione all'editore dell'opera dalla quale il brano è stato tratto;

4) l'editore dell'antologia notificherà all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica che esso tiene a disposizione dell'autore, o dei suoi aventi causa, l'importo del compenso. Tale notificazione avverrà contestualmente al deposito previsto dall'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Roma, addì 11 aprile 1953

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
TUPINI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

(2158)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1954.

Attribuzione del trattamento economico di missione di grado 4° al gr. uff. Giuseppe Gneme, estraneo all'Amministrazione dello Stato, esperto in materia di telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge e visto il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 12 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1211;

Visto l'art. 5 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;

Visto che il gr. uff. Giuseppe Gneme, estraneo alla Amministrazione, esperto in materia delle telecomunicazioni, deve recarsi in trasferta all'interno ed all'estero per le funzioni di consigliere d'amministrazione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e di presidente o membro di conferenze internazionali delle telecomunicazioni e di Comitati internazionali consultivi delle telecomunicazioni, in rappresentanza dell'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Al gr. uff. Giuseppe Gneme, estraneo all'Amministrazione dello Stato, residente in Roma, per l'espletamento delle funzioni di cui sopra, spetta, in caso di trasferta, l'indennità di missione prevista per il personale statale di grado 4°.

Art. 2.

Le missioni all'interno saranno autorizzate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le missioni all'estero saranno regolate secondo le disposizioni in vigore.

Le spese relative a missioni effettuate all'interno gravano sul cap. 9 e quelle relative a missioni effettuate all'estero, sul cap. 10 per l'esercizio finanziario 1953-54 e, per gli esercizi successivi, sui capitoli corrispondenti.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili anche per le missioni effettuate dal 1° agosto 1953.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1954

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
PANETTI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1954
Registro n. 11 Ufficio riscontro Poste, foglio n. 344. — FAGGIANI

(2253)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1954.

Attivazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Messina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni che alla data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Messina;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1954 per tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Messina.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1954
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 260. — LESEN

(2252)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Il capoverso dell'art. 6 del decreto Ministeriale 2 aprile 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 21 aprile 1954 (pag. 1180), va sostituito dal seguente:

« L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 aprile, alle ore 12 del 30 giugno ».

(2255)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 26.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2469 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Cassa centrale di risparmio V. E. Sede di Palermo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2485 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Cassa centrale di risparmio V. E. Sede di Palermo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4087 — Data: 28 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Cassa centrale di risparmio V. E. Sede di Palermo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6493 — Data: 31 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Cavaliere Giovanni fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 694 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Aversa Carmelo di Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1062 — Data: 8 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: de Lillo Arturo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 7200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1350 — Data. 10 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Saruggia Maria fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 247 — Data: 15 gennaio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Tumedei Raffaele fu Sante — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 3000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 aprile 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(1905)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 maggio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,79	633 75
» Firenze	624,77	631 —
» Genova	624,80	634 —
» Milano	624,80	633,25
» Napoli	624,80	633,30
» Palermo	624,79	633,85
» Roma	624,785	633,375
» Torino	624,75	632,75
» Trieste	624,79	—
» Venezia	624,82	633,75

Media dei titoli del 13 maggio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,35
Id. 3,50 % 1902	63,30
Id. 3 % lordo	81,15
Id. 5 % 1935	97,10
Redimibile 3,50 % 1934	81,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	93 —
Id. 5 % 1936	93,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,825

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 13 maggio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . Lit. 624,79
1 dollaro canadese . . . . . . » 633,31

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1749,42

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Azienda autonoma di cura di Recoaro Terme (Vicenza) ad applicare speciali contribuzioni ai sensi dell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

Con decreto interministeriale 14 aprile 1954, n. 18793.2, l'Azienda autonoma di cura di Recoaro Terme, in provincia di Vicenza, è stata autorizzata ad applicare speciali contribuzioni sui biglietti di ingresso ai trattenimenti ed agli spettacoli pubblici, diversi da quelli cinematografici e teatrali, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni.

(2254)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Istituzione di un corso allievi ufficiali per la nomina di n. 33 sottotenenti di complemento del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un corso allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento del Corpo sanitario aeronautico ruolo ufficiali medici. Il numero dei posti per gli allievi di detto corso è fissato in n. 33.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

b) siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia;

c) risultino di buona condotta morale e civile;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla nè, alla data del presente decreto, siano già stati incorporati in altra Forza armata.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole Roma, entro il 30 giugno 1954 la relativa domanda in carta da bollo da L. 200.

La domanda dovrà contenere l'indirizzo esatto dell'aspirante il quale è tenuto a dare immediata comunicazione di ogni eventuale cambiamento di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta da bollo e debitamente legalizzati:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) diploma originale di laurea o copia notarile di esso oppure certificato di laurea vistato dal rettore dell'Università e munito della dichiarazione attestante che detto certificato sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

Nel documento dovrà figurare il punto di laurea conseguito;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta;

5) certificato del casellario giudiziale;

6) documenti matricolari militari

i giovani che non sono stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato. Coloro invece che hanno già subito la visita medica di leva e sono stati dichiarati «abile arruolato», dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte marche da bollo da L. 200 su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente.

Coloro che hanno già subito la visita medica di leva e non sono stati dichiarati «abile arruolato», dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

7) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della graduatoria di cui all'art. 6.

Gli iscritti alla leva di mare dovranno allegare inoltre una dichiarazione di nulla osta all'arruolamento in Aeronautica, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non è necessaria la legalizzazione ai documenti rilasciati dal comune di Roma.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero incomplete o formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accogliere il successivo completamento o la regolarizzazione della documentazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art. 4.

Indipendentemente dalla regolarità, dei documenti presentati ed in qualunque momento, il Ministero si riserva la facoltà di escludere dal concorso o di prosciogliere dal corso coloro ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno convocati con «lettera foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza diritto a rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Contro l'esito della visita medica non è ammesso appello.

Art. 6.

Una apposita Commissione ministeriale provvederà alla formazione della graduatoria.

Tale Commissione, composta da un presidente, quattro membri ed un segretario senza voto, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Qualora il numero degli aspiranti ritenuti ammissibili superi quello stabilito dall'art. 1, l'ammissione al corso avverrà secondo una graduatoria determinata dal voto di laurea al quale saranno aggiunti:

a) da uno a nove punti per il complesso degli altri titoli presentati dal candidato, ritenuti utili alle mansioni che gli aspiranti saranno chiamati a disimpegnare e secondo i criteri di valutazione che verranno stabiliti dalla suddetta Commissione;

b) tre punti per gli orfani di guerra (cumulabili con i punti di cui alla lettera *a*) del presente articolo).

Art. 7.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione, assumeranno in ogni caso la ferma di mesi 18 con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi 6 e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento del Corpo sanitario aeronautico ruolo ufficiali medici.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, su proposta del Comando della scuola, ha altresì facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami di prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della Scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami in seconda sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla

nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievo ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate in ogni caso, con anzianità assoluta, decorrente dalla data del relativo decreto e con anzianità relativa, determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 8.

I militari in servizio di leva o trattenuti nell'Aeronautica militare che aspirino ad essere ammessi al corso e siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla lettera *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2, dovranno far pervenire la domanda per via gerarchica entro il termine ed all'indirizzo di cui all'art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) del predetto art. 3.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere 18 mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestano il grado di aviere scelto o di primo aviere dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunziare al grado in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

I Comandi di reparto presso i quali i militari si trovano in servizio sono autorizzati, qualora nel frattempo essi acquistino titolo all'invio in congedo, a trattenerli alle armi in attesa dell'esito della domanda.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo; il tempo trascorso in qualità di allievi ufficiali non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Roma, addì 3 aprile 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1954
Registro n. 19 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 398. — RAPISARDA

(2239)

Istituzione di un corso allievi ufficiali per la nomina di n. 25 sottotenenti di complemento del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un corso allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento del Corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione. Il numero dei posti per gli allievi di detto corso è fissato in n. 25.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero.

b) siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale;

c) risultino di buona condotta morale e civile;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla nè, alla data del presente decreto, siano già stati incorporati in altra Forza armata.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole Roma, entro il 30 giugno 1954, la relativa domanda in carta da bollo da L. 200.

La domanda dovrà contenere l'indirizzo esatto dell'aspirante il quale è tenuto a dare immediata comunicazione di ogni eventuale cambiamento di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti redatti sulla prescritta carta da bollo debitamente legalizzati o vidimati:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 2. In luogo del diploma originale potrà essere presentata una copia autentica di esso, debitamente legalizzata, ovvero un certificato in carta legale rilasciato dal preside dell'Istituto e vistato dal provveditore agli studi. Nel documento dovranno figurare le votazioni riportate nelle singole materie;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta;

5) certificato del casellario giudiziale;

6) documenti matricolari militari:

i giovani che non sono stati arruolati dal Consiglio di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato. Coloro invece che hanno già subito la visita medica di leva e sono stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte marche da bollo da L. 200, su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente.

Coloro che hanno già subito la visita medica di leva e non sono stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

7) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della graduatoria di cui all'art. 6.

Gli iscritti alla leva di mare dovranno allegare inoltre una dichiarazione di nulla osta all'arruolamento in Aeronautica, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non è necessaria la legalizzazione ai documenti rilasciati dal comune di Roma.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero incomplete o formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accogliere il successivo completamento o la regolarizzazione della documentazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art. 4.

Indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque momento, il Ministero si riserva la facoltà di escludere dal concorso o di prosciogliere dal corso coloro ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza diritto a rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Contro l'esito della visita non è ammesso appello.

Art. 6.

Una apposita Commissione ministeriale provvederà alla formazione della graduatoria.

Tale Commissione, composta da un presidente, quattro membri ed un segretario senza voto, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Qualora il numero degli aspiranti ritenuti ammissibili superi quello stabilito dall'art. 1, l'ammissione al corso avverrà secondo una graduatoria determinata dalla media dei voti riportati agli esami di diploma, espressa in centesimi.

A tale media saranno aggiunti:

a) da uno a nove punti per il complesso degli altri titoli presentati dal candidato, ritenuti utili alle mansioni che gli aspiranti saranno chiamati a disimpegnare e secondo i criteri di valutazione che verranno stabiliti dalla suddetta Commissione;

b) tre punti per gli orfani di guerra (cumulabili con i punti di cui alla lettera a) del presente articolo).

Art. 7.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione, assumeranno in ogni caso la ferma di mesi 18 con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi sei e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superano detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento del Corpo di commissariato ruolo amministrazione.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, su proposta del Comando della scuola, ha altresì facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami di prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della Scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami in seconda sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievo ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 8.

I militari in servizio di leva o trattenuti nell'Aeronautica militare che aspirano ad essere ammessi al corso e siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 2, dovranno far pervenire la domanda per via gerarchica entro il termine ed all'indirizzo di cui all'art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) del predetto art. 3.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere 18 mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono il grado di aviere scelto o di primo aviere dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunziare al grado in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

I Comandi di reparto presso i quali i militari si trovano in servizio sono autorizzati, qualora nel frattempo essi acquistino titolo all'invio in congedo, a trattenerli alle armi in attesa dell'esito della domanda.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo; il tempo trascorso in qualità di allievi ufficiali non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Roma, addì 3 aprile 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1954
Registro n. 19 Difesa-aeronautica, foglio n. 400. — RAPISARDA

(2238)

Concorso tra gli architetti italiani per il progetto del Sacrario dei Caduti dell'Aeronautica in Roma (Variante)

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1953, relativo al concorso tra gli architetti italiani per il progetto del Sacrario dei Caduti dell'Aeronautica in Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 26 maggio 1953;

Decreta:

All'art. 10 del decreto Ministeriale in data 10 maggio 1953, relativo al concorso tra gli architetti italiani per il progetto del Sacrario dei Caduti dell'Aeronautica in Roma, è aggiunto il seguente comma:

« Il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, ed il segretario generale dell'Aeronautica militare, in caso di loro assenza od impedimento, potranno essere rappresentati, quali membri, da ufficiali generali da essi delegati.

Roma, addì 26 aprile 1954

Il Ministro: TAVIANI

(2257)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 1° aprile 1954).

Sono disponibili nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, n. 12 (dodici) posti di applicato (gruppo C, grado 12°), spettanti ai sottufficiali in carriera continuativa, già riconosciuti idonei per il passaggio all'impiego civile di Stato ai sensi delle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 giugno 1954, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, la

eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOSCO

(2048)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di capotecnico aggiunto in prova nel Servizio idrografico e dei fari (grado 11°, gruppo *B*).

Le prove scritte del concorso per esami a quindici posti di capotecnico aggiunto in prova nel Servizio idrografico e dei fari, nel ruolo dei capitecnici dell'Amministrazione militare marittima (grado 11°, gruppo *B*) avranno inizio il giorno 7 giugno 1954, alle ore 8,30, in La Spezia, presso la Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra - San Bartolomeo.

(2265)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Ulteriore proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di dodici borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto Ministeriale 19 dicembre 1953.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Visto il decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, ed alla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1953, col quale è stato bandito un pubblico concorso per l'assegnazione di dodici borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1954, col quale è stato prorogato il termine per presentare la domanda di ammissione al concorso di cui al succitato decreto Ministeriale;

Riconosciuta la opportunità di prorogare ulteriormente il termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso di cui all'art. 2 del bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 3 del 5 gennaio 1954;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine utile per presentare le domande di ammissione al pubblico concorso per l'assegnazione di dodici borse di pratica commerciale all'estero di cui al decreto Ministeriale 19 dicembre 1953, è prorogato al 30 giugno 1954 compreso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1954

Il Ministro: MARTINELLI

(2264)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per esami a sei posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, indetto con decreto Ministeriale 31 marzo 1953.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1953, registro n. 10 Finanze, foglio n. 240, col quale fu indetto un concorso per esami a sei posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane e Imposte indirette;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1953, registro n. 26 Finanze, foglio n. 101, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice.

Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1953, registro n. 28 Finanze, foglio n. 92, col quale fu sostituito un membro della Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della precitata Commissione e riscontrata la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane e Imposte indirette, indetto con decreto Ministeriale 31 marzo 1953;

COGNOME E NOME	Voto medio prove scritte	Voto prova orale	Voto complessivo
1. Musmarra Cesare	8,562	8,50	17,062
2. Becagli Giuseppe	8 —	8,25	16,25
3. Novari Giulio	7,50	8,50	16 —
4. Cortigiani Pietro	8,437	7,50	15,937
5. Saladini Giulio	7,812	8 —	15,812
6. Galli Pier Ludovico	7,312	6 —	13,312

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine espresso indicato:

1. Musmarra Cesare
2. Becagli Giuseppe
3. Novari Giulio
4. Cortigiani Pietro
5. Saladini Giulio
6. Galli Pier Ludovico

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1954

Il Ministro: TREMELLONI

(2203)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.